

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, 22 gennaio 2010

Circolare n. 1/2010/F

PRINCIPALI NOVITA' IVA DEL 2010

1. Compensazioni IVA

Per i "vecchi" crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009. Sono quindi immediatamente spendibili i crediti Iva 2009 fino al tetto di 10.000 euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo.

Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell'istanza trimestrale.

Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/2010 emanata dall'Agenzia delle Entrate, che chiarisce la disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dal 1° gennaio 2010, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2009. L'Agenzia torna così a soffermarsi sugli accorgimenti normativi previsti per la lotta alle compensazioni indebite in F24 di crediti Iva inesistenti.

In particolare, sul fronte dei crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c'è l'obbligo di apporre il visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all'interno di Unico, dal 1° febbraio al 30 settembre. L'obbligo di "agganciare" la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Infine, adempimenti più leggeri per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, infatti, l'obbligo di presentare la "comunicazione dati Iva".

I contribuenti hanno due "tetti" di 10.000 euro, uno riferito al credito Iva annuale maturato nell'anno precedente, ed uno riferito all'ammontare complessivo dei crediti dei 3 trimestri dell'anno in corso. Così, ad esempio, ai fini del calcolo del limite di 10.000 euro, il credito IVA maturato nel 2009 deve essere distinto dai crediti IVA maturati nei 3 trimestri del 2010, ancorché gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del 2010. Peraltro, per i crediti trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei 3 trimestri.

2. Nuova territorialità Iva delle prestazioni di servizi

Il Consiglio dell'Unione Europea ha definito in ambito comunitario, con le Direttive 2008/8/CE e 2008/9/CE, nuove regole per la determinazione del luogo di tassazione (territorialità) delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta (B2B – business to business) e a soggetti privati (B2C – business to consumer).

Le direttive sopra citate, con decorrenza 1° gennaio 2010, devono essere recepite da ciascun Stato membro e per ciò che riguarda l'Italia è stato riscritto l'art. 7 del DPR 633/1972, suddiviso in nuovi 7 articoli (dal 7 al 7-septies) e l'art. 40 del D.L. 331/1993.

Tuttavia alla data odierna, il nuovo testo normativo interno (art. 7 del DPR 633/1972) non è stato ancora approvato definitivamente, pertanto rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto modificativo, al fine di fornirVi con precisione i riferimenti normativi nazionali da osservare in sede di emissione di fatture attive o di ricezione di fatture passive.

Vi anticipiamo comunque che la nuova regola generale della territorialità dell'IVA sulle prestazioni di servizi generiche sarà la seguente:

- prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi (B2B) - l'imponibilità si basa sul luogo in cui è stabilito il committente (criterio di destinazione) introducendo anche per queste operazioni il meccanismo contabile del reverse charge;
- prestazioni di servizi generiche rese a soggetti privati (B2C) - l'imponibilità si basa sul luogo in cui è stabilito il prestatore (criterio di origine).

Alla regola generale si affiancano una serie di deroghe previste per servizi specifici, che sarà opportuno analizzare di volta in volta, quali:

- intermediazione;
- servizi su beni immobili;
- trasporto intracomunitario ed extracomunitario di persone e/o cose;
- servizi di ristorazione e catering;
- noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto (max 30 giorni per automobili e 90 giorni per natanti);
- perizie e lavorazioni su beni materiali;
- diritti d'autore, pubblicità, consulenze, servizi elettronici;
- servizi di telecomunicazione.

NB Vi invitiamo, pertanto, in caso di emissione o ricezione di fatture riferite a prestazioni di servizi che richiedano una analisi della territorialità, perché riguardanti soggetti stranieri o prestazioni effettuate all'estero, di contattare tempestivamente lo Studio, in modo particolare fino a quando non Vi forniremo nuovi chiarimenti derivanti dalla pubblicazione del citato decreto.

Le innovazioni conseguenti al recepimento delle Direttive Comunitarie in tema di territorialità comportano non poche innovazioni con riguardo agli adempimenti contabili e amministrativi:

2.1. Applicazione del reverse charge

Come già accennato per le prestazioni di servizi generici rese a/da soggetti passivi di altri stati membri prevedono l'adozione del reverse charge, anche se sono ancora da chiarire le modalità operative applicabili dal committente, vale a dire l'emissione di una autofattura o l'integrazione del documento estero.

2.2. Modelli Intrastat

Come per la normativa IVA, il completo recepimento di quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 2006/112/CE avverrà nell'ordinamento italiano mediante una serie di provvedimenti che sono in corso di discussione in Consiglio dei Ministri.

Tuttavia le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2010 e in particolare riguardano:

- **ampliamento delle operazioni soggette a monitoraggio:** con l'introduzione del reverse charge anche per le prestazioni di servizi rese a soggetti residenti in Paesi UE, gli Stati membri verificheranno che l'imposta venga scontata nel luogo di destinazione, attraverso i modelli "Intrastat prestazioni di servizi rese (*INTRA1 quater e quinques*)" e "Intrastat prestazioni di servizi ricevute (*INTRA2 quater e quinques*)".
- **nuove modalità di presentazione dei modelli:** a partire dal mese di aprile 2010 (in attesa di conferma) i modelli Intrastat dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Dogane o il canale Entratel. Questo consentirà a chi non usa già il canale telematico di continuare ad effettuare, fino al mese di marzo, il deposito cartaceo presso la sede dell'Agenzia delle Dogane di

competenza. Per l'invio telematico della comunicazione è necessario essere accreditati ed essere in possesso della firma digitale, che sarà certificata esclusivamente alle persone fisiche. Chi non è in possesso di un certificato di firma digitale (e che non delegherà lo Studio per la presentazione dei modelli Intrastat) dovrà iscriversi come persona fisica al servizio telematico:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Dogonale+-+E.D.I/>

NB Si invitano i Signori Clienti che provvedono già autonomamente all'invio dei modelli Intrastat a verificare che siano in possesso di un certificato di firma digitale come persone fisiche.

- **nuova periodicità di presentazione e relativi limiti:** La cadenza ordinaria di presentazione diventa il mese, anziché il trimestre. Viene abolita la periodicità annuale. Potranno avvalersi della periodicità trimestrale i soggetti che per il trimestre in questione o per nessuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 50.000,00 Euro (da confermare), sia per le cessioni o gli acquisti di beni, sia per le prestazioni di servizi rese o ricevute.

NB Le modifiche introdotte dalla direttiva **NON** riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e precisamente:

- elenchi annuali 2009: scadenza 31 gennaio 2010 (prorogata al 1° febbraio) per presentazione cartacea/floppy alla sede dell'Agenzia delle Dogane di competenza;
- elenchi trimestrali 4° trimestre 2009: scadenza 31 gennaio 2010 (prorogata al 1° febbraio) per presentazione cartacea/floppy alla sede dell'Agenzia delle Dogane di competenza.

- **nuovi termini di presentazione:** Anche se in attesa della norma definitiva, Vi anticipiamo che le scadenze sia mensili che trimestrali saranno fissate al 19 del mese successivo al periodo di competenza.

- **verifica della partita IVA del cliente/fornitore UE:** al fine di evitare problematiche nell'invio telematico dei modelli Intrastat, compilati sia per acquisti che per cessioni di beni, sia per prestazioni di servizi rese che per prestazioni di servizi ricevute, Vi ricordiamo di controllare sempre la correttezza e l'esistenza della Partita IVA del soggetto Comunitario, collegandoVi al seguente link:

<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

3. Ristrutturazioni edilizie: l'Iva agevolata diventa permanente

Diventa permanente il regime agevolato dell'Iva sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano «una parte significativa del valore complessivo della prestazione». Sono beni "significativi" ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza: su questi beni l'Iva agevolata si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL 2010

4. Partecipazioni e Terreni

Nel comma 229 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2010 compare una nuova possibilità per i contribuenti persone fisiche che, tramite pagamento di un'imposta sostitutiva, possono innalzare il costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione o dei terreni e ridurre, quindi, in futuro l'impatto fiscale della plusvalenza conseguente la vendita.

Questa volta la data di riferimento del possesso sarà il 1° gennaio 2010. Il valore sul quale commisurare l'imposta sostitutiva deve risultare da una perizia di stima asseverata entro il 31 ottobre 2010 o comunque, nel caso specifico dei terreni, entro la data in cui avviene la cessione in quanto ai sensi della Risoluzione Ministeriale 15/2002, detto valore deve risultare in atto.

Il 31 ottobre 2010 è anche il termine entro cui effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute, che potranno anche essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).

L'intervento tecnicamente non si concretizza in una proroga o riapertura, ma in un nuovo autonomo provvedimento tanto che allo stesso possono accedere anche coloro che in passato hanno già colto l'occasione offerta da provvedimenti simili.

Le innovazioni apportate al testo legislativo permettono di individuare il parametro della nuova rivalutazione. La stessa consentirà di rideterminare nell'ordine i valori di acquisto:

- delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili;
- dei terreni con destinazione agricola;
- dei fabbricati inseriti in aree di recupero che prevedano la futura demolizione (risoluzione ministeriale 395/2008);
- dei fabbricati al rustico che non abbiano raggiunto la copertura del tetto.

Per i terreni l'imposta sostitutiva è quantificata nella misura unica del 4%. Per quanto riguarda le quote di partecipazione, invece, le imposte sostitutive sono quantificate nel 2% per le partecipazioni non qualificate, e nel 4% per quelle qualificate. La disposizione interessa solamente i soggetti che producono redditi diversi e quindi, generalmente le persone fisiche che non posseggono tali beni in regime di impresa.

Si definiscono non qualificate quelle partecipazioni aventi una percentuale di diritti di voto, esercitabili in assemblea inferiori o uguali al 20%.

Così come già previsto dalla legge 24/12/2002 n. 282 (legge finanziaria per il 2003) l'imposta sostitutiva sarà calcolata sull'intero nuovo valore e non solo sul suo incremento; per questo motivo è opportuno che il contribuente interessato contatti lo Studio per valutarne la convenienza e le condizioni, confrontando l'importo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione con le imposte dovute, invece, sulla futura plusvalenza ed eventualmente proporre istanza di rimborso delle somme già precedentemente pagate dal contribuente, stante il divieto di compensazione o scomputo per chi abbia aderito alle precedenti rivalutazioni sui medesimi beni.

5. Scudo fiscale

Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (cd "decreto mille proroghe") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, ed è entrato in vigore dalla stessa data, prevede all'art. 1, commi 1-3, l'attesa riapertura dello scudo fiscale (vedi anche ns. circ. n. 6 del 3 settembre 2009). E' stato infatti prorogato al 30 aprile 2010 il termine per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Rispetto all'operazione di rimpatrio di capitali conclusa il 15 dicembre, cambiano le aliquote dell'imposta straordinaria applicabili a seconda del periodo di effettuazione della "sanatoria": dall'entrata in vigore del decreto mille proroghe (30 dicembre 2009) fino alla fine di febbraio si pagherà il 6%, mentre dall'inizio di marzo a fine aprile il 7%.

Il medesimo art. 1 del provvedimento prevede, al comma 3, il raddoppio dei termini (da 4 ad 8 anni) a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per effettuare gli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all'estero siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.

6. Prorogato il bonus del 36%

La Finanziaria estende fino al 2012 le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie. Risulta essere possibile quindi la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. La detrazione, riferita all'unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48.000,00 euro da dividere in dieci anni. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque e tre rate annuali.

Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. In questo caso, all'acquirente o all'assegnatario spetta la detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull'ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

7. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Incrementata di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

8. Accesso al credito per le giovani coppie

Si prevede che a partire dal 1° settembre 2008, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà un decreto interministeriale (Gioventù, Economia, Infrastrutture), d'intesa con le Regioni, a dettare i criteri per l'accesso al Fondo.

Lorenzo Perinotto